

## INDIRIZZI AI COMUNI

Al fine di consentire ai propri residenti di usufruire dei contributi per il sostegno alla locazione - esercizio finanziario 2010 - ai Comuni competono l'emissione di apposito bando di concorso, la raccolta e l'istruttoria delle domande pervenute.

La Regione metterà a disposizione dei Comuni, come nelle precedenti edizioni, una procedura informatica, per agevolare le attività di loro competenza.

### Termini di apertura e chiusura dei bandi comunali

Ai sensi di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 11 della legge 431/98 (introdotto con l'art. 1, comma 1bis, legge 18 dicembre 2008 n. 199), la Regione Piemonte stabilisce che tutti i Comuni aderenti all'iniziativa, per concorrere alla ripartizione delle risorse dell'annualità 2010, debbano emettere il bando entro e **non oltre il 15 settembre 2010** e chiudere il bando stesso **inderogabilmente il 15 ottobre 2010**.

Al fine di agevolare i richiedenti nella presentazione della domanda di contributo, soprattutto in caso di cambiamento di residenza, si ritiene opportuno prevedere che il termine finale debba essere uguale per tutti i Comuni.

Nell'ambito della discrezionalità di ciascun Comune, è possibile emettere il bando anche in data antecedente il 15 settembre 2010.

Il periodo minimo individuato (15.09.2010 - 15.10.2010) rappresenta un lasso temporale ritenuto congruo per garantire la raccolta delle domande.

### Determinazione ammontare dei contributi e condizioni per l'accesso

L'incidenza del canone sul reddito risulta dal rapporto tra l'ammontare del canone dichiarato nella domanda e il reddito, eventualmente diminuito in ragione dei figli a carico, del nucleo familiare.

I criteri da seguire per l'attribuzione dei contributi sono i seguenti:

- a) per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al punto 1, lettera a), del dispositivo della presente deliberazione della Giunta Regionale, l'incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 14 per cento e il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a euro 3.098,74/anno;
- b) per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al punto 1, lettera b), del dispositivo della presente deliberazione della Giunta Regionale, l'incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 24 per cento e il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a euro 2.324,06/anno.

Il contributo spettante al richiedente avente titolo, compatibilmente con le risorse disponibili, è costituito dalla somma occorrente per abbattere il suo rapporto canone/reddito al 14 per cento o al 24 per cento, a seconda della fascia di appartenenza. Dall'importo del contributo spettante deve

essere detratto l'ammontare di eventuali contributi per la locazione del 2009 percepiti dal richiedente da parte di enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi.

Per i nuclei familiari in cui siano presenti situazioni di particolare debolezza sociale, così come individuate dal presente allegato, nonché altre eventuali situazioni, preventivamente individuate dal Comune nel bando di concorso, il contributo da assegnare può essere incrementato secondo i limiti massimi stabiliti dal presente allegato o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito indicati al punto 1, lettere a) e b) del dispositivo della presente deliberazione della Giunta Regionale, possono essere innalzati fino al limite massimo di cui si è detto sopra.

Si precisa, pertanto, che i limiti massimi di contributo concedibili sono pari a euro 3.098,74 per la fascia a) ed euro 2.324,06 per la fascia b). Tali limiti sono superabili esclusivamente in caso di incremento per le categorie di particolare debolezza sociale.

Ai nuclei a reddito zero è concedibile un contributo pari all'intero canone di locazione, al netto della morosità, nel rispetto dei limiti massimi di contributo concedibili di cui sopra.

Si precisa che il D.M. n. 568/1c del 18/11/2004, al punto 3, prevede che "i comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso dei predetti requisiti".

Non sono ammissibili richieste di contributi inferiori alla soglia minima di 100 euro.

E' fatto obbligo ai Comuni di prevedere nel bando che, in seguito alla ripartizione delle risorse da parte della Regione, non potranno essere erogati contributi inferiori alla soglia minima fissata in 100 euro. I contributi non erogati dovranno essere successivamente restituiti dal Comune alla Regione.

I redditi da prendere a riferimento sono dati dalla somma dei redditi fiscalmente imponibili, percepiti nell'anno 2009 ai sensi della normativa fiscale vigente, da ciascuna delle persone che compongono il nucleo familiare.

Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U. della Regione Piemonte ( 15 luglio 2010 ).

La domanda di contributo deve essere presentata presso il Comune ove il richiedente ha o aveva la residenza alla data del 15 luglio 2010.

Il reddito annuo di tale nucleo va diminuito di euro 516,46 per ogni figlio a carico. Per la definizione di figlio a carico si rinvia alle norme fiscali in vigore.

Si rende opportuno precisare, inoltre, che:

- i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, nella domanda di contributo devono autocertificare il possesso del requisito di cui all' art. 11, comma 13, della legge 8 agosto 2008 n. 133, che deve successivamente essere comprovato mediante acquisizione, da parte del Comune, del certificato storico di residenza;
- ogni tipologia di reddito concorre in eguale misura alla composizione del reddito complessivo familiare, sia esso derivante da lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo o di altra natura;
- ogni componente del nucleo familiare viene computato una unità, indipendentemente dal fatto che sia maggiorenne o minorenni, percettore o meno di reddito e che sia o meno a carico;

- - non si possono ottenere contributi per il sostegno al pagamento di affitti relativi a locali commerciali, box auto, ad alloggi adibiti ad uso non abitativo, nonché relativi a qualunque altro immobile diverso dall'abitazione;
- - in caso di decesso del richiedente, il contributo può essere erogato ad altro componente del nucleo familiare, così come composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U. della Regione Piemonte ( 15 luglio 2010 ). Diversamente, il contributo deve essere restituito alla Regione;
- - in fase di erogazione del contributo, qualora il beneficiario risulti irreperibile, gli uffici comunali con lettera raccomandata A/R all'indirizzo comunicato nella domanda di contributo, fissano un termine massimo di 3 mesi per il ritiro dello stesso. Scaduto inutilmente tale termine, il Comune deve restituire l'importo non erogato alla Regione;
- - i Comuni hanno l'obbligo di effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai beneficiari, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione e richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza. In caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000 il Comune è tenuto a recuperare il contributo indebitamente ottenuto e a restituirlo alla Regione, ferme restando le responsabilità penali ai sensi dell'art. 76 del medesimo Decreto;
- nella domanda deve essere indicato se, in sede di dichiarazione dei redditi 2010, si è beneficiato della detrazione d'imposta prevista dall'art. 16 comma 01 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) che può essere dell'importo di 150 oppure 300 euro. In caso affermativo, dal contributo da richiedere alla Regione deve essere detratto, da parte del Comune, l'importo di 150 oppure 300 euro, come risulta dalla dichiarazione fornita dal richiedente.

### **Situazioni di particolare debolezza sociale**

Nel provvedimento con il quale il Comune approva il bando di concorso devono essere indicate le fattispecie che danno luogo a situazioni di particolare debolezza sociale, ai fini del riconoscimento della possibilità di incremento del contributo da assegnare o (in alternativa) della facoltà, da parte del Comune, di innalzamento dei limiti reddituali.

Sono considerate **situazioni di particolare debolezza sociale** (che possono dare diritto ad un incremento del contributo stabilito dal Comune all'interno del limite massimo fissato di seguito e devono essere accertate con riferimento alla data del 15 luglio 2010 oppure possono dare diritto ad un innalzamento del limite reddituale nello stesso limite massimo fissato di seguito):

- |   |             |
|---|-------------|
| <b>1) presenza nel nucleo familiare di una o più persone anziane:</b>   |             |
| - da 65 a 75 anni   | <b>20%</b>  |
| - da 76 anni  | <b>25%;</b> |
| <b>2) presenza nel nucleo familiare di persona invalida:</b>  |             |
| - invalido con percentuale di invalidità pari o superiore al 67% o minorenne invalido   | <b>25%;</b> |
| <b>3) provvedimento di sfratto esecutivo per finita locazione</b>   | <b>25%;</b> |
| <b>4) nucleo familiare con almeno 3 figli a carico</b>  | <b>20%;</b> |
| <b>5) presenza, nel nucleo familiare, di lavoratore che, nel corso dell'anno 2009, ha subito licenziamento oppure risultava per un periodo non inferiore a sei mesi in cassa integrazione o in mobilità</b> | <b>25%;</b> |
| <b>6) altre fattispecie, nonché le relative percentuali di incremento da attribuire, possono essere individuate dai Comuni, in relazione alle specifiche realtà locali.</b>                                 |             |

Si precisa che per ciascuna delle tre condizioni indicate nel punto 5), il Comune può individuare una percentuale di incremento diversa, sempre all'interno del limite massimo previsto.

Se ricorrono per un nucleo familiare più situazioni di particolare debolezza sociale previste nei diversi punti (da 1 a 6), è possibile applicare un solo incremento: quello relativo alla fattispecie più favorevole per il richiedente.

### **Co-finanziamento comunale**

I Comuni che introducano risorse proprie, a co-finanziamento del fondo, possono stabilire percentuali di incidenza del canone sul reddito o articolazioni delle fasce di reddito più favorevoli rispetto a quelle previste nell'ambito dei requisiti minimi indicati dal presente provvedimento.

La quota parte di contributo conseguente all'applicazione dell'incidenza di maggior favore stabilita dal Comune deve essere coperta esclusivamente dallo stanziamento comunale.